



Comune di Castiglione d'Orcia

(Provincia di Siena)

Parco Artistico Naturale e Culturale della Val d'Orcia



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO



Comune di Castiglione d'Orcia (Siena) via Aldobrandeschi 13 c.a.p. 53023
Tel. 0577 884035 Fax 0577 887490
www.comune.castiglioneorcia.siena.it

Approvato con delibera di C.C. n°26 del 31.05.2006

Art. 1

Finalità

Data la vitale importanza che la vegetazione arborea riveste ai fini paesaggistici, ambientali e storici, per il Comune di Castiglione d'Orcia, viene redatto il presente Regolamento contenente norme atte a garantirne la tutela.

Art. 2

Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento si individuano quattro categorie di alberi:

1. Alberi monumentali di alto pregio naturalistico e storico, indicati nell'elenco Regionale degli alberi monumentali, di cui alla L.R. n° 60 del 13 agosto 1998 (vedere ALLEGATO 1 al presente Regolamento);
2. Alberi censiti dal Corpo Forestale dello Stato e descritti nel libro "Patriarchi della Natura cento alberi monumentali nella Provincia di Siena" (vedere ALLEGATO 2 al presente Regolamento);
3. Alberi non rientranti in nessuno dei due punti precedenti ma di specie autoctone, compresi nell'elenco di cui all'ALLEGATO 3 al presente Regolamento;
4. Alberi non rientranti in nessuno dei tre punti precedenti.

Per tecnico si intende:

1. Dottore agronomo oppure dottore forestale oppure perito agrario.

Art. 3

Campo di applicazione del Regolamento

Il presente Regolamento si applica:

- agli alberi monumentali indicati nell'elenco Regionale di cui alla L.R. n° 60 del 13 agosto 1998 presenti in tutto il territorio comunale;
- a tutti gli alberi presenti nel centro abitato del Comune.

Art. 4

Elenco Comunale Alberi di Pregio

E' istituito presso l'Ufficio Tecnico del Comune l'Elenco Comunale degli Alberi di Pregio, nel quale sono compresi, in fase di prima applicazione, tutti gli alberi monumentali di cui all'art. 2 punto 1, e tutti gli alberi censiti dal Corpo Forestale dello Stato e descritti nel libro "Patriarchi della Natura Cento Alberi Monumentali nella Provincia di Siena":

I cittadini che ritengono opportuno far includere un albero nell'Elenco Comunale degli Alberi di Pregio, possono proporre l'inclusione utilizzando a tale scopo l'allegato D al presente Regolamento.



Qualora l'albero ricada nella proprietà di persona diversa dalla proponente, l'Ufficio Tecnico rende nota la proposta di inserimento al proprietario del terreno invitandolo a presentare eventuali osservazioni ed opposizioni entro 30 gg dal ricevimento della comunicazione. Entro 90 giorni dalla eventuale presentazione di osservazioni e/o opposizioni da parte del proprietario l'Ufficio Tecnico, di concerto con gli altri organi competenti, si pronuncia sull'inserimento nell'Elenco Comunale. Durante il periodo che intercorre fra la segnalazione ed il definitivo pronunciamento da parte dell'Ufficio Tecnico sono sospese tutte le richieste di intervento sull'albero in questione.

Per ricondurre sotto la propria competenza le emergenze arboree presenti in tutto il territorio comunale, al fine di garantirne il massimo grado di tutela, l'Amministrazione Comunale si fa promotrice dell'inserimento di tutti gli alberi compresi nell'Elenco Comunale nell'elenco degli Alberi Monumentali di alto pregio naturalistico e storico di cui all'art. 2 punto 1.

Art. 5

Interventi pubblici

Qualsiasi intervento da effettuare sul patrimonio arboreo pubblico, consistente nell'abbattimento, in un nuovo impianto o, relativamente alle piante inserite nell'Elenco Comunale di cui all'art. 4, nella potatura o nella capitozzatura, è soggetto al parere della Commissione Comunale per il Paesaggio. Non è richiesto tale parere soltanto per interventi di carattere urgente relativi a questioni di pubblica incolumità, che potranno essere effettuati con ordinanza Sindacale.

Art. 6

Interventi privati: abbattimento e potatura

Per qualsiasi intervento di abbattimento, potatura o capitozzatura sul patrimonio arboreo privato esistente è necessaria:

- la domanda di autorizzazione rivolta al Sindaco per interventi su alberi di cui all'art. 2 punto 1 e su alberi compresi nella perimetrazione del centro abitato inclusi nell'Elenco Comunale. Le domande devono essere conformi all'allegato A al presente Regolamento. L'amministrazione Comunale è tenuta a rispondere alla domanda di autorizzazione, sentito il parere della Commissione Comunale per il Paesaggio, entro 60 giorni dalla presentazione. L'autorizzazione all'abbattimento è concessa soltanto per motivi di incolumità e sicurezza o per gravi motivi fitosanitari, secondo le moralità di cui all'art.7.
- la comunicazione indirizzata al Sindaco per interventi su alberi, compresi nella perimetrazione del centro abitato, di cui all'art. 2 punti 3 e 4. Le domande devono essere conformi all'allegato B al presente Regolamento ed accompagnate da relazione di un tecnico iscritto all'albo. Entro 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, l'ufficio tecnico effettua un



sopralluogo per verificare i dati contenuti nella comunicazione stessa ed eventualmente richiedere accertamenti ulteriori.

E' sempre consentito l'abbattimento delle specie non comprese nell'elenco di cui all'Allegato 3 al presente Regolamento.

Art. 6 bis Esclusioni

Non è dovuta la comunicazione per interventi di potatura su olivi, viti, alberi da frutto e siepi.

Art. 7

Interventi urgenti

In tutti i casi in cui venga presentata domanda di autorizzazione o comunicazione per l'abbattimento per motivi di sicurezza della cittadinanza, l'Ufficio Tecnico dovrà valutare quale sia la reale causa di pericolo, avvalendosi a tale scopo, ove ritenuto necessario, di tecnici incaricati provvisti di strumentazione idonea. In caso di alberi pericolanti non a causa di compromissione dell'apparato radicale, ma per cause diverse, il proprietario dell'area su cui ricade la pianta è tenuto a porre in essere tutte le azioni necessarie per contenere la pericolosità della pianta, obbligo da comunicarsi con ordinanza sindacale. L'abbattimento, che di norma è vietato, potrà essere autorizzato dell'Ufficio Tecnico quando qualsiasi intervento verrà giudicato inefficace o non realizzabile.

Art. 8 Interventi privati: impianto

L'impianto di alberi e siepi in area privata ricadente in un centro abitato, è soggetto a comunicazione indirizzata al Sindaco da effettuarsi almeno 15 giorni prima dell'impianto. Per la comunicazione è predisposto il modello contenuto nell'allegato C al presente Regolamento.

L'Ufficio Tecnico esamina le comunicazioni avvalendosi ove necessario del parere del Corpo Forestale dello Stato ed interviene solo in caso di dissenso.

E' vietato l'impianto in aree private visibili da aree pubbliche di alberi diversi da quelli di cui all'Allegato 3 al presente Regolamento.

Art. 9 Interventi sui platani

Per gli interventi su piante del genere Platanus, si osserva quanto previsto dal DM 17 aprile 1998 (Vedere ALLEGATO 4 al presente Regolamento).

Art. 10 Affissioni

E' fatto assoluto divieto di affiggere in qualsiasi modo manifesti , cartelli e qualsiasi altro impianto pubblicitario o di altra natura sugli alberi.



Art. 11 Danni al patrimonio Comunale

Chiunque causi danni ad un albero di proprietà comunale è tenuto a pagare alla Amministrazione Comunale una somma pari al valore del danno. La procedura di risarcimento e la quantificazione del danno, da effettuarsi a cura dell'Ufficio Tecnico, non potrà eseguirsi se la responsabilità dell'accaduto non è comprovata da verbale redatto da pubblico ufficiale o da autodenuncia.

Art. 12 Vigilanza

La vigilanza sull'applicazione del presente Regolamento è esercitata da tutti i corpi di Polizia operanti sul territorio.

Art. 13 Sanzioni

Chiunque esegua operazioni in contrasto con il presente Regolamento, oltre alle sanzioni previste dalla normativa statale e regionale, è punito con la sanzione amministrativa da € 50 ad € 500 per pianta, a seconda della gravità del danno.

Qualora l'infrazione sia relativa a danni arrecati al patrimonio arboreo comunale la sanzione si applica in misura doppia.

Qualora l'infrazione non arrechi danno alle piante la sanzione viene applicata nella misura minima prevista.

Qualora l'infrazione sia relativa all'abbattimento o al danneggiamento di alberi monumentali si applicano le sanzioni ed i provvedimenti previsti dagli articoli 7 ed 8 della L.R. 13 agosto 1998, n. 60 (per il testo della L.R. vedere allegato 5 al presente regolamento).

Se l'infrazione commessa è relativa all'impianto di specie non permesse, l'interessato, oltre al pagamento della sanzione, è obbligato all'espianto.

Se l'infrazione commessa ha comportato l'abbattimento di alberi, oltre al pagamento della sanzione, l'interessato è obbligato alla messa a dimora di un numero di piante doppio di quelle abbattute. L'Amministrazione Comunale indica con apposita ordinanza i tempi, il luogo ed il genere di piante da mettere a dimora, tenendo conto anche delle dimensioni e della specie della/e pianta/e abbattuta/e.

Qualora l'interessato non ottemperi entro i termini assegnati, redatto verbale di inottemperanza, i lavori saranno eseguiti in proprio dal Comune che si rivarrà delle spese sostenute sull'autore dell'infrazione nei modi di legge e segnalerà l'inottemperanza all'autorità giudiziaria.

Art. 14 Fondo per il ripristino del patrimonio arboreo

Tutti gli introiti derivanti dalle sanzioni di cui all'articolo precedente, vanno a costituire un fondo comunale destinato alla manutenzione, salvaguardia e ripristino del patrimonio arboreo.



Art. 15 Comunicazione e divulgazione

Il presente Regolamento è trasmesso alla Comunità Montana, a tutti i corpi di Polizia operanti sul territorio, alla Provincia, all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Siena ed all'Albo dei Periti Agrari di Siena.

L'Amministrazione Comunale, tramite l'Assessorato all'Ambiente, fa conoscere il presente Regolamento a tutta la popolazione, tramite la pubblicazione sul sito Internet di ciascun Comune e tramite altre iniziative di divulgazione.

Art. 15 Aggiornamento del Regolamento

Il presente Regolamento è soggetto a verifiche quinquennali da parte del Comitato Tecnico Intercomunale Ambientale Valdorcia.



ALLEGATO 1

Elenco Regionale degli alberi monumentali, di cui alla L.R. n° 60 del 13 agosto 1998

Comune	Provincia	Località	Genere Specie	Circonferenza (mt.)	Altezza (mt.)	Nome volgare	Nome inglese

ALLEGATO 2

Elenco degli Alberi censiti dal Corpo Forestale dello Stato e descritti nel libro
“Patriarchi della Natura cento alberi monumentali nella Provincia di Siena”.

COMUNE	NOME	UBICAZIONE	PROPRIETARIO	RIF. VOLUME	
				Pag.	Scheda
Castiglione d’Orcia	Aceri di monte	Borgo principale	Marcello Cervini	160	5
Castiglione d’Orcia	Ailanto	Eremo borgo principale	Marcello Cervini	161	7
Castiglione d’Orcia	Castagno	Loc. Ermicciolo	Demanio Regionale	162	14
Castiglione d’Orcia	Castagno	Loc. Lagaccione	Demanio Regionale	163	15
Castiglione d’Orcia	Castagno	Loc. Pian delle Mura	Mario Barni	164	16
Castiglione d’Orcia	Cipresso	Loc. Sant’Antonio	Comunità Montana	165	37
Castiglione d’Orcia	Faggio	Loc. Acquagiolla	Demanio Regionale	166	44
Castiglione d’Orcia	Leccio	Loc. Il Leccio	Famiglia Cattel	167	61
Castiglione d’Orcia	Roverella	Loc. Palazzo	Otello Guasconi	168	84
Castiglione d’Orcia	Tiglio cordata	Loc. Fondo dei Lecci	Francesco Azzurrini	169	133

ALLEGATO 3

Elenco specie autoctone

Zona fitoclimatica	Limite inferiore (m s.l.m.)	Limite superiore (m s.l.m.)	Specie rappresentative
LAURETUM	0	600-800	Alloro, olivo, leccio, pino domestico, pino marittimo, cipresso
CASTANETUM	600-800	1.000-1.300	Castagno, rovere, roverella, farnia, cerro, pioppo
FAGETUM	1.000 – 1.300	2.000	Faggio, pioppo tremulo, abete bianco, pino nero

ALLEGATO 4

D.M. 17 aprile 1998 (1).

Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano "Ceratocystis fimbriata".

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, e modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Vista la direttiva n. 77/93/CEE Consiglio del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in virtù del quale è stata confermata allo Stato la determinazione degli interventi obbligatori in materia fitosanitaria (art. 71, comma 1, lettera c);

Visto il decreto legislativo n. 536 del 30 dicembre 1992 che, in attuazione della direttiva 91/683/CEE, istituisce il servizio fitosanitario nazionale;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 33 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 41 del 19 febbraio 1996, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante: "Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale";

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 1987, n. 412, recante disposizioni sulla lotta obbligatoria al cancro colorato del platano;

Considerato che in alcune regioni è stata constatata la presenza sul platano della malattia denominata cancro colorato del platano causata dall'agente patogeno "Ceratocystis fimbriata Ell. et Halsted f.sp. platani Walter";

Considerato che l'infezione è particolarmente contagiosa per cui una seria minaccia incombe sui platani esistenti nei parchi, nei giardini, nei viali e nelle alberate del territorio nazionale;

Considerato che a tutt'oggi non esiste alcun metodo sicuro di lotta fitosanitaria diretta e che, pertanto, la difesa deve essere impostata sulla prevenzione della diffusione della malattia in questione;

Udito il parere espresso dal Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste nell'adunanza del 13 febbraio 1998 sullo schema di decreto ministeriale concernente la lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano "Ceratocystis fimbriata" Ell. et Halsted f.sp. platani Walter;

Decreta:

1. La lotta contro il cancro colorato del platano provocato dal fungo patogeno "Ceratocystis fimbriata" Ell. et Halsted f.sp. platani Walter, è obbligatoria su tutto il territorio della Repubblica italiana.
2. Accertamenti sistematici relativi alla presenza di "Ceratocystis fimbriata" sui platani esistenti sul territorio, ivi comprese le piante presenti in aree soggette a qualsivoglia vincolo, saranno annualmente disposti dalle regioni per il tramite dei servizi fitosanitari regionali.
3. La comparsa della malattia in aree ritenute indenni deve essere immediatamente segnalata, a cura delle regioni interessate, al servizio fitosanitario centrale presso il Ministero per le politiche agricole.
4. Le piante infette e quelle immediatamente adiacenti debbono essere rapidamente ed



obbligatoriamente abbattute ed eliminate, compreso tutto il materiale di risulta, a spese dei proprietari, secondo le indicazioni impartite dal vizio fitosanitario regionale che applica le specifiche norme tecniche riguardanti i tempi e le modalità di abbattimento, di trasporto e di eliminazione delle piante e del materiale di risulta, nonché le modalità di disinfezione degli attrezzi.

Gli interessati sono tenuti a comunicare per tempo al servizio fitosanitario regionale la data di inizio degli abbattimenti.

I platani colpiti dal cancro colorato ed i loro contermini devono comunque essere abbattuti, anche se tutelati da altre norme legislative, dandone comunicazione a tutti gli uffici interessati.

5. Al fine di limitare il diffondersi della malattia, gli interventi di potatura o di abbattimento, anche dei platani presenti in aree indenni, devono essere eseguiti soltanto in casi di effettiva necessità.

I proprietari dei platani, qualora intendessero eseguire interventi di qualunque tipo, compresi i lavori che coinvolgano l'apparato radicale, devono chiedere, mediante comunicazione scritta, la preventiva autorizzazione al servizio fitosanitario regionale, il quale detta le modalità da seguire nell'operazione. In caso di mancata risposta da parte del servizio fitosanitario regionale competente per territorio entro trenta giorni, si applica la norma del silenzio assenso.

6. La sorveglianza sull'applicazione del presente decreto è affidata ai servizi fitosanitari regionali competenti per territorio.

Il servizio fitosanitario centrale del Ministero per le politiche agricole, dopo la pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, provvederà ad emanare la circolare tecnica relativa all'applicazione dei precedenti articoli 4 e 5.

7. In caso di mancata applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, gli inadempienti sono denunciati all'autorità giudiziaria a norma dell'art. 500 del codice penale.

E' facoltà delle regioni stabilire sanzioni amministrative per gli inadempienti di cui ai precedenti articoli 4 e 5.

8. Il decreto ministeriale 3 settembre 1987, n. 412 (2), citato nelle premesse, è abrogato.

9. Il presente decreto, dopo la registrazione alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 1° giugno 1998, n. 125.

(2) Riportato al n. A/XIII.



ALLEGATO 5

L.R. 13 agosto 1998, n. 60

Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali e modifica dell'art. 3 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 49.

Art. 01 - Finalità

1. Allo scopo di tutelare e valorizzare il patrimonio ambientale e il paesaggio della regione, la presente legge detta norme per l'individuazione degli alberi monumentali di alto pregio naturalistico e storico, di interesse paesaggistico e culturale.

Art. 02 - Definizione

1. Ai fini della presente legge sono considerati alberi monumentali di alto pregio naturalistico e storico:

a) gli alberi isolati o facenti parte di formazioni boschive naturali o artificiali che per età o dimensioni possono essere considerati come rari esempi di maestosità o longevità;

b) gli alberi che hanno un preciso riferimento a eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico o culturale o a tradizioni locali.

Art. 03 - Elenco regionale degli alberi monumentali

1. È istituito, presso la Giunta regionale, l'elenco regionale degli alberi monumentali.

2. L'inserimento nell'elenco regionale degli alberi monumentali avviene su proposta dei comuni, ovvero dei soggetti gestori di cui all'articolo 6 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 49, "Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale" se territorialmente competenti, in seguito definiti soggetti gestori. L'inserimento può avvenire anche a seguito di segnalazione di singoli cittadini ai comuni o agli enti gestori; in tal caso detti enti sono tenuti a trasmettere la segnalazione alla Giunta regionale, entro 60 giorni dal ricevimento, corredata dal loro parere trasmesso contestualmente al cittadino o all'associazione interessata.

3. La Giunta regionale provvede, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a definire i contenuti informativi tramite una scheda tipo per la presentazione delle proposte di inserimento nell'elenco, che deve contenere almeno i dati caratteristici di vegetazione e i criteri di tutela di cui all'art. 1.

4. La Giunta regionale acquisito il parere della Consulta tecnica di cui all'articolo 3 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 49, sulle proposte pervenute ai sensi del comma 2, predispone e aggiorna, di norma annualmente, l'elenco degli alberi monumentali.

5. In prima attuazione l'elenco è predisposto dalla Giunta regionale entro un anno dell'entrata in vigore della presente legge; le proposte di cui al comma 2 pervengono dai soggetti proponenti alla Giunta regionale entro 90 giorni dall'adozione, da parte di quest'ultima, dell'atto di definizione dei contenuti informativi di cui al comma 3.

6. I comuni territorialmente competenti, ovvero i soggetti gestori, operano gli adeguamenti necessari degli strumenti di pianificazione per l'individuazione delle aree di pertinenza agli alberi monumentali e l'adozione delle relative tutele.

7. L'ARSIA e l'ARPAT, nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano l'assistenza per gli aspetti agronomici e di fitopatologia agli alberi dell'elenco di cui al comma 1.

Art. 04 - Modifica dell'art. 3 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 49

Omissis. Il testo del presente articolo è riportato in modifica alla L.R. 11 aprile 1995, n. 49.

Art. 05 - Tutela e valorizzazione

1. Gli alberi inseriti nell'elenco sono segnalati in loco come "Albero monumentale protetto".

2. La Giunta regionale e gli di Enti cui all'articolo 3 comma 2 promuovono iniziative di pubblicizzazione e valorizzazione degli alberi inclusi nell'elenco, al fine di divulgarne la conoscenza, il significato della tutela nonché per



migliorare il contesto territoriale e ambientale circostante.

Art. 06 - Abbattimento

1. L'abbattimento di alberi inclusi nell'elenco di cui all'articolo 3, avviene per esigenze di pubblica incolumità o per esigenze fitosanitarie, e comunque dopo aver accertato l'impossibilità ad adottare soluzioni alternative. In questo caso l'abbattimento viene autorizzato dai comuni ovvero dai soggetti gestori, previa acquisizione di una perizia tecnica.

Art. 07 - Sanzioni amministrative

1. Chiunque abbatta senza l'autorizzazione di cui all'articolo 6, o danneggi alberi sottoposti a tutela della presente legge, è assoggettato a una sanzione amministrativa da un minimo di L.1.000.000 ad un massimo di L. 10.000.000 per ogni albero abbattuto.

2. L'area di pertinenza delle piante abbattute senza autorizzazione non può essere utilizzata per diversa destinazione; ad essa si applica la disposizione di cui all'articolo 8, comma 1.

3. All'applicazione delle sanzioni di cui al primo comma provvedono i comuni ovvero i soggetti gestori nel cui territorio è stata commessa la violazione con le modalità di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché della legge regionale 12 novembre 1993 n. 85. Il comune ovvero i soggetti gestori incamerano i relativi proventi che destinano prioritamente alla cura, tutela, valorizzazione e reimpianto degli alberi monumentali ed eventualmente alle cure colturali dell'alberatura pubblica.

Art. 08 - Obbligo di reimpianto

1. In caso di abbattimento i comuni ovvero i soggetti gestori dispongono l'obbligo del reimpianto di specie vegetali analoghe a quelle abbattute.

2. Qualora non si ottemperi all'obbligo previsto dal precedente comma entro il termine assegnato per il reimpianto, il comune ovvero i soggetti gestori provvedono d'ufficio e gli inadempimenti sono assoggettati a una sanzione amministrativa pari all'importo minimo previsto dall'articolo 7 comma 1, oltre al rimborso delle spese eventualmente sostenute.

3. L'atto emanato ai sensi del comma 1 individua anche il soggetto obbligato ad assicurare le cure colturali e la conservazione. In caso di inadempienza vengono ulteriormente applicate le sanzioni previste dal comma 2.

Art. 09 - Abrogazione

1. È abrogato l'articolo 8 della legge regionale 8 novembre 1982, n. 82 .



ALLEGATO A

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER ABBATTIMENTO O POTATURA ALBERI INCLUSI NELL'ELENCO COMUNALE DEGLI ALBERI DI PREGIO

**Comune di Castiglione d'Orcia
(Siena)**

PROTOCOLLO

COMUNE	
--------	--

BOLLO DA EURO 14,62

AI COMUNE DI CASTIGLIONE D'ORCIA

OGGETTO: Domanda di autorizzazione all'abbattimento/potatura di Alberi di pregio

Il/la Sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il _____
C.F. _____ e residente in _____ Via _____ n° _____ Telefono _____
_____ in qualità di _____ (proprietario o avente titolo, legale rappresentante nel caso di società proprietà)

CHIEDE L'AUTORIZZAZIONE

ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Comunale per la gestione del patrimonio arboreo approvato con delibera di C.C. n° del.....

all'abbattimento/potatura dei seguenti alberi:

N°	Specie	Identificazione catastale		Indirizzo	Altezza del fusto (m)	Circonferenza del tronco (m)
		Foglio	Particella			

DICHIARA CHE

l'intervento si rende necessario per il seguente motivo:

- Piante malate non recuperabili
- Piante morte
- Piante pericolanti
- Altro

In fede



Comune di Castiglione d'Orcia (Siena) via Aldobrandeschi 13 c.a.p. 53023
Tel. 0577 884035 Fax 0577 887490
www.comune.castiglionedorcia.siena.it

Approvato con delibera di C.C. n°26 del 31.05.2006

ALLEGATI OBBLIGATORI

- ❑ Foto dell'albero
- ❑ Relazione tecnica a firma di Tecnico (Dottore Agronomo, oppure Dottore Forestale , oppure Perito Agrario) iscritto all'Albo, che documenti i motivi dell'intervento e le sue modalità
- ❑ Estratto di mappa per l'identificazione catastale



ALLEGATO B

COMUNICAZIONE PER ABBATTIMENTO O POTATURA ALBERI DEL CENTRO ABITATO

**Comune di Castiglione d'Orcia
(Siena)**

PROTOCOLLO

COMUNE	
---------------	--

AI COMUNE DI CASTIGLIONE D'ORCIA

OGGETTO: Comunicazione di abbattimento/potatura

Il/la Sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il _____ C.F. _____
e residente in _____ Via _____ n° _____ Telefono _____ in
qualità di _____ (proprietario o avente titolo, legale rappresentante nel caso di società
proprietà)

COMUNICA

ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Comunale per la gestione del patrimonio arboreo approvato con delibera di C.C. n°
..... del..... che intende procedere
all'abbattimento/potatura dei seguenti alberi:

N°	Specie	Identificazione catastale		Indirizzo	Altezza del fusto (m)	Circonferenza del tronco (m)
		Foglio	Particella			

DICHIARA CHE

l'intervento si rende necessario per il seguente motivo:

- Piante malate non recuperabili
- Piante morte
- Piante pericolanti
- Altro

In fede



ALLEGATI OBBLIGATORI

- ❑ **Foto dell'albero**
- ❑ **Relazione tecnica a firma di Tecnico (Dottore Agronomo, oppure Dottore Forestale , oppure Perito Agrario) iscritto all'Albo, che documenti i motivi dell'intervento e le sue modalità**
- ❑ **Estratto di mappa per l'identificazione catastale**



ALLEGATO C

COMUNICAZIONE PER L'IMPIANTO DI ALBERI/ SIEPI
NEL CENTRO ABITATO

**Comune di Castiglione d'Orcia
(Siena)**

PROTOCOLLO

COMUNE	
--------	--

AI COMUNE DI CASTIGLIONE D'ORCIA

OGGETTO: Comunicazione impianto Alberi

Il/la Sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il _____ C.F. _____
e residente in _____ Via _____ n° _____ Telefono _____
in qualità di _____ (proprietario o avente titolo, legale rappresentante
nel caso di società proprietà)

COMUNICA

ai sensi dell'art. 8 del Regolamento Comunale per la gestione del patrimonio arboreo approvato con delibera di C.C. n° _____ del _____ che intende procedere alla piantumazione dei seguenti alberi/arbusti:

N°	Specie	Identificazione catastale		Indirizzo
		Foglio	Particella	

DICHIARA CHE

L'ubicazione prevista

- E' visibile dalle seguenti aree pubbliche (specificare) _____
- Non è visibile da aree pubbliche

In fede



ALLEGATI OBBLIGATORI

- ❑ Estratto di mappa per l'identificazione catastale
- ❑ Planimetria con indicazione precisa dell'ubicazione prevista



ALLEGATO D

DOMANDA DI INSERIMENTO DI ALBERI NELL'ELENCO COMUNALE DEGLI ALBERI DI PREGIO

**Comune di Castiglione d'Orcia
(Siena)**

PROTOCOLLO

COMUNE

--	--

AI COMUNE DI CASTIGLIONE D'ORCIA

OGGETTO: Domanda di inserimento di alberi nell'Elenco Comunale degli Alberi di Pregio

Il/la Sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il _____ C.F. _____
e residente in _____ Via _____ n° _____ Telefono _____

In qualità di

- Proprietario del terreno sul quale è posto l'albero
- Cittadino

SEGNALA

ai sensi dell'art. 4 del Regolamento Comunale per la gestione del patrimonio arboreo approvato con delibera di C.C. n° del.....

i seguenti alberi:

N°	Specie	Descrizione dell'ubicazione o Indirizzo	Altezza del fusto (m)	Circonferenza del tronco (m)

E NE CHIEDE

l'inserimento nell'Elenco Comunale degli Alberi di Pregio, ai fini di tutelarne la sopravvivenza.

In fede

ALLEGATI

- Foto dell'albero
- Estratto planimetrico *

* L'estratto planimetrico può essere richiesto presso l'Ufficio Tecnico Comunale al momento stesso della presentazione della presente domanda

